

06 GIUGNO 2023

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL PLESSO SANBAPOLIS. AFFIDAMENTO A ING. MANUELE ROLLERI DELLO STUDIO INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI.

CIG: Z573B644EC

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti ed in particolare servizi di carattere culturale, ricreativo, turistico e sportivo;

Per l’attuazione di tale finalità l’Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, soggetto all’applicazione della normativa antincendio la quale in taluni casi prescrive il rilascio e il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

L’Ente, in tale circostanza, necessita di procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi del plesso Sanbapolis, sito in via della Malpensada a Trento. Il plesso Sanbapolis comprende, infatti, sia uffici che *“locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre (..) a carattere pubblico (..), con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²”* per i quali, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, è prevista l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni.

Verificato che all’interno dell’Ente non vi è personale disponibile in possesso di requisiti di adeguata professionalità, competenza ed esperienza specifica in grado di procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, si rende indispensabile affidare l’incarico ad un professionista esterno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3 della L.P. 26/1993. Sulla base del combinato disposto dall’art. 16 del d.lgs. 139/2006 e dell’art. 3 del decreto del ministero dell’interno del 5 agosto 2011 il professionista in questione deve, infatti, essere iscritto sia in albi professionali sia nell’apposito elenco del Ministero dell’interno, subordinatamente al superamento di un corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

A tale scopo sono state elaborate le clausole contrattuali (allegato al presente provvedimento, all.1) che specificano le caratteristiche dell’incarico richiesto, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato.

Per quanto riguarda i requisiti che il Professionista deve avere, si ritiene necessario, oltre all’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, il possesso di formazione ed esperienza

professionale in pratiche antincendio la quale, nel caso specifico, si evince sia dall'iscrizione all'albo professionale che dall'iscrizione all'elenco DM 5 agosto 2011.

Gli uffici dell'ente hanno quindi stimato il compenso in euro 4.680,00.= imponibile IVA comprensivo di contributi previdenziali traendolo dal DM 17 giugno 2016. Tale importo costituisce l'importo massimo che l'Amministrazione intende erogare per l'affidamento in oggetto.

Poiché il valore stimato è inferiore all'importo previsto dalla normativa vigente per procedere con l'affidamento diretto, si ritiene di avvalersi dell'art. 24 comma 1 lett. b) del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ("Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici");

Poiché l'Ente deve individuare, ai sensi dell'art. 19 della l.p. 2/2016, il Professionista avvalendosi dell'Elenco telematico aperto di operatori economici, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020, si è proceduto a consultare detto elenco utilizzando come criteri di selezione il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale sopra indicati e il rispetto del principio di rotazione. Si è così individuato l'ing. Manuele Rolleri dello studio Interstudio Ingegneri Associati, laureato in Ingegneria civile ed ambientale, industriale e dell'informazione e che risulta inoltre possedere l'abilitazione in operatore economico antincendio (elenco D.M. 5 agosto 2011) ed in passato non ha svolto alcuna prestazione in favore dell'Ente;

Con nota prot. Opera out_tn-06/06/2023 – 0004353 l'Ing. Manuele Rolleri ha presentato il proprio preventivo, con il quale si quantificano i costi di redazione per rinnovo certificato di prevenzione incendi per il plesso Sanbapolis in € 4.680,00.= imponibile IVA comprensivo di contributi previdenziali;

Considerato che l'offerta è ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento previsto dall'art. 24 bis del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

rilevato che in data 31/05/2023 è stato acquisito con n. prot 4224, il DURC dello studio Interstudio Ingegneri Associati e il certificato INARCASSA prot. n. 4225 di data 31/01/2023 che hanno certificato la regolarità contributiva;

preso atto che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art 80 d.lgs. 50/16 sono acquisiti e verificati a campione da APAC, giusto art. 19 bis della l.p. 2/2016 e art. 5 della l.p. 2/2020 e deliberazione di Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019 e che il possesso dei requisiti è stato confermato dal professionista nel proprio preventivo;

Verificato che l'importo contrattuale, non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990;

con il presente provvedimento si propone pertanto di affidare al professionista Ing. Manuele Rolleri dello studio Interstudio Ingegneri Associati l'incarico in oggetto ex art. 24 comma 1 lett. b) del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg verso un compenso complessivo di € 5.709,60.= IVA (22%) e contributo previdenziale (4%) compresi;

Ai fini del pagamento del corrispettivo, si precisa che non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia

11 maggio 2012, n. 9-84/Leg” in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. S506/2021-838/21 *“devono ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all’art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/1990 e gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all’art. 52 comma 7 della L.p.26/1993 e ss.mm.”*;

viene infine dato atto che l’incarico in oggetto permette di rispettare l’art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in base al quale *“La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7”* e per tale ragione non si acquisisce il CUP, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le spese in questione rientrano nell’area della gestione così come previsto dalle *“Linee Guida per l’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri”* nell’aggiornamento del 14 novembre 2011 in quanto *“occorrenti a consentire il funzionamento ordinario dell’Ente e che non rientrano in progetti di investimento pubblico”*.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”* e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle *“funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore”* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”* e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”*;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 *“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”* e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”*;

- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visto il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- visto il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di redazione documentazione per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi per il plesso Sanbapolis, sito in via della Malpensada a Trento, per i successivi cinque anni dalla data di rilascio dei nuovi certificati;
2. di quantificare il prezzo di detto servizio in € 5.709,60.= IVA al 22% e contributi previdenziali al 4% compresi;
3. di affidare il servizio di cui al punto 1) al professionista Ing. Manuele Rolleri, dello studio Interstudio Ingegneri Associati, con sede legale in via Padova 10 - 38122 Trento (TN) cod. fisc. e P.Iva 01524410220, a mezzo di ordinativo contabile;
4. di disporre il nuovo programma di spesa per l’incarico di cui al punto 1) sulla macrovoce 041011 “Servizi ausiliari”, centro 14 “Interventi integrativi e servizi accessori”, budget del corrente esercizio finanziario, per i costi previsti al punto 2) pari ad € 5.709,60.=
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. :1
RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023
Macrovoce 041011
Centro di costo 14 per € 5.709,60.= - PRG 242

LA RAGIONERIA

(SM/vs)